



**COMUNE DI VIGNOLA**  
(PROVINCIA DI MODENA)

**REGOLAMENTO DEL**  
**MERCATO DELLA TERRA**  
**DEL COMUNE DI VIGNOLA**

Il presente regolamento (composto da n. 14 articoli) è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 del 30.4.2013 (aggiornamento seduta del 29.4.2013), divenuta esecutiva in data 17.5.2013.

## ART. 1 – OGGETTO

1. È istituito il mercato denominato “Mercato della terra”, che si svolge in Piazza dei Contrari, di norma, con cadenza mensile. Il calendario viene definito anno per anno dal Comitato di Gestione.

Il Mercato della Terra è costituito dal mercato dei produttori agricoli, regolamentato dal D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e dal D.M. 20 novembre 2007 e dal mercato dell’artigianato agroalimentare, disciplinato dalla L. 8 agosto 1985, n. 443 e dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

2. Il presente regolamento reca i criteri per la partecipazione al mercato, fino a nuova o diversa disciplina.

3. Il mercato ha lo scopo di:

- promuovere una maggiore conoscenza delle produzioni locali di qualità;
- consentire la conoscenza diretta di produzioni locali scarsamente pubblicizzate dalla comunicazione di massa che spesso orienta il consumatore verso quei prodotti d'immagine di cui se ne ignora l'origine, per lo più di produzione estera;
- contribuire alla divulgazione delle tradizioni culturali locali;
- far riconoscere il valore della stagionalità dei prodotti locali, da cui dipende spesso il significato di salubrità degli Alimenti;
- promuovere la socialità, l’animazione e la rigenerazione del territorio.- creare un maggiore coinvolgimento e parternariato tra l’Ente pubblico e gli operatori privati singoli e associati;
- promuovere la socialità, l’animazione e la rigenerazione del territorio.

## ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Al mercato saranno ammessi per l’esposizione e la vendita soltanto quelle produzioni tipiche, tradizionali e locali che rientrano in un raggio di 40 km. da Vignola, che si distinguono per territorialità, qualità organolettica caratteristica, tipicità, trasparenza del prezzo, rispetto della salubrità, tradizionalità, ecosostenibilità e tracciabilità del processo produttivo.

2. L’individuazione di queste caratteristiche sarà garantita dall’inserimento dei prodotti presenti negli elenchi regionali, dall’adesione ai sistemi di denominazione (Dop, Igp, Doc, Igt, Stg.), dalla presentazione di autocertificazioni da parte dei produttori (es. processi produttivi a basso impatto ambientale).

3. Possono partecipare al mercato dei produttori agricoli:

- gli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui al D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, con prodotti da essi stessi coltivati, allevati, raccolti, catturati, conservati, trasformati. Sono quindi esclusi i commercianti, gli affinatori e i selezionatori.

Possono partecipare al mercato dell’artigianato agroalimentare:

- gli operatori dell’artigianato agroalimentare iscritti all’Albo degli Artigiani (art. 5 della Legge 443/1985) muniti per la vendita dell’autorizzazione prevista dall’art. 28 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, in proporzione 1 a 10 rispetto ai produttori agricoli.

4. L’accettazione della domanda e la conseguente assegnazione dei posteggi comporta per l’interessato il rispetto di quanto riportato nel “Disciplinare dei prodotti del Mercato della Terra” allegato alla domanda di partecipazione e l’impegno a garantire la propria presenza a sei edizioni all’anno.

5. I soggetti che intendono partecipare al Mercato della terra devono essere regolarmente iscritti al Registro delle Imprese della CCIAA nelle sezioni relative alla tipologia d’impresa ed essere in possesso delle autorizzazioni e dei requisiti morali necessari per l’esercizio dell’attività.

6. Gli operatori dell’artigianato che intendono partecipare al Mercato della terra devono essere in grado di dimostrare la provenienza delle materie utilizzate, tramite i sistemi di

rintracciabilità previsti dalla vigente normativa, al fine di soddisfare i requisiti di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Allo scopo di garantire al consumatore un “paniere della spesa” completo è consentita la presenza di posteggi dedicati all'artigianato, in relazione a prodotti non alimentari, in proporzione di 1 a 10 rispetto ai prodotti alimentari, a condizione che proponano oggetti strettamente collegati al mondo del cibo o della tradizione locale.

7. Tutti gli operatori devono essere in grado di dimostrare l'adeguamento alle norme stabilite in materia di autocontrollo e di presentare la documentazione igienico-sanitaria prevista, ad ogni richiesta da parte del Comitato di Gestione del mercato, da essi autocertificata al momento della domanda di adesione.

8. Ogni operatore è responsabile del rispetto della vigente normativa di carattere fiscale, amministrativo e igienico sanitario.

### ART. 3 – PROGRAMMAZIONE

1. L'organizzazione e la gestione del Mercato della terra sono affidati a:

- Comune di Vignola
- Comitato di Gestione del Mercato
- Soggetto Gestore

2. Il Comune, definisce le priorità e adotta tutti gli atti di regolamentazione e di programmazione del mercato. In particolare stabilisce:

- i criteri e le modalità di svolgimento del mercato;
- la programmazione degli eventi collaterali;
- le modalità di controllo e di monitoraggio sull'andamento del mercato;
- definisce la politica tariffaria a carico dei partecipanti per raggiungere l'obiettivo dell'autofinanziamento.

3. Il Comitato di Gestione del Mercato ha sede presso il Comune è nominato dal Sindaco ed è composto da:

- un rappresentante del Comune
- tre rappresentanti dei produttori agricoli partecipanti al Mercato
- un rappresentante degli artigiani partecipanti al Mercato
- un rappresentante delle Ass. Agricole
- un rappresentante dei consumatori
- due rappresentanti di Slow Food
- un rappresentante del Soggetto gestore.

4. Il Comitato è organo consultivo e di supporto alle scelte del Comune e provvede a svolgere le seguenti attività:

- opera da supporto all'attività di regolamentazione, programmazione e controllo del Comune;
- propone al Comune i criteri e le modalità per la definizione dei disciplinari;
- collabora per l'organizzazione del mercato e degli eventi ad esso correlati, in particolar modo per la migliore partecipazione degli operatori agricoli e delle piccole imprese artigiane;
- esprime pareri e valutazioni sul piano operativo presentato dal Soggetto gestore e sulle modalità di svolgimento dello stesso;
- effettua il monitoraggio sull'andamento del mercato analizzando la tipologia e la qualità dei prodotti;
- collabora per il controllo del rispetto del presente regolamento in funzione di proposte migliorative.

### ART. 4 SOGGETTO GESTORE

1. Il Comune si avvale di un soggetto gestore individuato mediante procedura ad evidenza pubblica, secondo criteri di disponibilità di risorse umane e temporali in grado di sviluppare e far crescere l'esperienza del mercato, con una preferenza per le associazioni di volontariato del territorio vignolese.

2. Il soggetto gestore si occupa di:

- redigere un piano operativo dello svolgimento del mercato;
- provvedere all'allestimento ed all'organizzazione del mercato secondo le vigenti norme igienico-sanitarie e la programmazione definita dal Comune;
- gestire la fase di individuazione dei partecipanti a seguito di procedure selettive sulla base dei criteri stabiliti dal Comune; a tal fine viene redatta una graduatoria in base ai criteri stabiliti dal presente regolamento;
- curare l'assegnazione dei posteggi ai singoli partecipanti utilmente collocati in graduatoria;
- tenere i contatti con i partecipanti e valutare le problematiche connesse all'organizzazione e all'esercizio del Mercato;
- evidenziare particolari anomalie riscontrabili nelle offerte dei prodotti sia sotto il profilo merceologico che nella formazione dei prezzi;
- provvedere alla rilevazione delle presenze dei partecipanti e alla rilevazione dei prezzi praticati;
- risolvere eventuali criticità e verificare il rispetto delle norme e della qualità dei prodotti.

#### ART. 5 – POSTEGGI

1. Nel Mercato della Terra di Vignola sono istituiti un numero di posteggi compatibili con l'area disponibile. Di norma il posteggio è assegnato per tutto l'anno ma si può prevedere un numero di posteggi in caso di candidature per presenze stagionali. Il piano operativo redatto dal Soggetto gestore definisce il numero dei posteggi e può essere modificato in corso d'opera anche sulla base delle domande di partecipazione.

2. I posteggi sono suddivisi in modo da garantire la diversificazione dell'offerta per i gruppi merceologici più rappresentativi delle produzioni locali, quali:

- formaggi,
- salumi,
- miele e prodotti correlati,
- ortofrutta,
- marmellate, conserve ecc.,
- farine, legumi secchi,
- produttori di olio, vino, grappe e distillati,
- ai produttori di pane e prodotti fa forno,
- piante, fiori e sementi,
- animali vivi.

3. Ogni posteggio è dotato di gazebo e corrente elettrica.

#### ART. 6 – PARTECIPAZIONE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE

1. Le richieste di partecipazione al mercato devono essere inoltrate al Soggetto Gestore, che agisce nel rispetto della normativa e delle procedure previste.

2. Il soggetto Gestore seleziona le domande in base ai criteri di cui al comma successivo.

La graduatoria viene redatta per singolo comparto merceologico.

3. L'assegnazione dei posteggi avviene in base ai sotto indicati criteri:

- a) priorità all'appartenenza dell'azienda agricola al territorio del Comune di Vignola o, in subordine, dei comuni dell'Unione Terre di Castelli e, a seguire, altri comuni limitrofi della Provincia di Modena e Bologna entro il limite dei 40 km. (punti 3 – 2 – 1);
  - b) prodotti offerti a marchio di origine (DOP, DOC, IGP, IGT) o comunque tipici del territorio (punti 3);
  - c) aziende in possesso di certificazioni biologiche di cui al Regolamento CE 2092/91 (punti 3);
  - d) a parità di punteggio si effettua il sorteggio.
4. Allo scopo di garantire al consumatore un “paniere della spesa” completo e per consentire la partecipazione al mercato anche dei produttori di prodotti stagionali, sono previste assegnazioni temporanee di posteggio.
5. Potrà altresì essere prevista la partecipazione di piccoli produttori agricoli che producono per l'autoconsumo.
6. Potranno essere presenti posteggi collettivi, con i generi dei produttori impossibilitati a partecipare per motivi socio-economici o culturali. L'ammissione al mercato dei tavoli collettivi è a discrezione del Comitato di Gestione; al tavolo dovrà comunque essere presente almeno uno dei produttori coinvolti.
7. L'ammissione al mercato degli operatori dell'artigianato avverrà secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande ed è soggetta alle norme che li riguardano, nel rispetto delle finalità del presente regolamento.

#### ART. 7 – ASSEGNAZIONE DEL POSTEGGIO

1. L'assegnazione del posteggio può essere assoggettata al pagamento (annuale) della Tassa di occupazione di suolo pubblico e dello smaltimento dei rifiuti solidi. È inoltre soggetta al pagamento dell'eventuale allacciamento e consumo elettrico nella misura stabilita dalle norme vigenti.

#### ART. 8 – NORME DI COMPORTAMENTO ED USO DEGLI SPAZI

1. Il titolare del banco di vendita deve garantire:
  - una cura particolare nell'allestimento del proprio stand, sia per la valorizzazione dei prodotti, sia per favorire una corretta informazione al consumatore;
  - il rispetto delle normative vigenti sulla preparazione, la trasformazione e la vendita dei prodotti, la pulizia delle strutture e degli spazi, da effettuarsi prima e dopo il mercato, l'uso di attrezzature, vestiario e materiali idonei;
  - prezzi chiari e ben esposti che devono garantire la piena soddisfazione dell'acquirente e dello stesso produttore;
  - la presenza di etichette corrette e che facilitino la comprensione del prodotto; Inoltre è consigliabile una presentazione esauriente della loro attività, con documentazione sull'azienda, indicazioni sulle caratteristiche di tipicità e del processo produttivo;
  - la massima riduzione dell'impatto ambientale nella gestione dello stand (disimballaggio, risparmio energetico ed idrico, ecc.).
2. Lo spazio occupato dal banco e dalla merce non può eccedere i limiti assegnati.
3. L'esposizione a terra è consentita per merce non alimentare, per qualsiasi prodotto alimentare devono essere osservate le vigenti norme in materia igienico sanitaria.
4. È vietato infiggere al suolo e sugli immobili chiodi, paletti e sostegni di qualsiasi tipo e danneggiare in ogni caso gli spazi circostanti.
5. È fatto divieto di gettare o abbandonare rifiuti di ogni genere al di fuori degli appositi contenitori.

## ART. 9 ASSENZE

In caso di assenza del titolare, il posteggio può essere assegnato temporaneamente ad altro soggetto, anche per la vendita di prodotti diversi, a condizione che sia in possesso dei requisiti previsti dal punto 1 dell'art. 2.

Dopo 3 assenze, il titolare decade dal diritto di occupare il posteggio, che verrà assegnato ad altro operatore.

2. Le modalità operative per l'assegnazione dei posteggi vacanti saranno definite dal soggetto gestore nell'ambito dell'organizzazione del mercato.

## ART. 10 – ORARI

Gli orari del Mercato della terra sono stabiliti con ordinanza del Sindaco su proposta del Comitato di Gestione.

## ART. 11 – DIVIETI PER I PARTECIPANTI

1. È vietato ingombrare le aree destinate al Mercato della Terra con merci e imballaggi prima, durante e dopo lo svolgimento del mercato.

2. È vietato in ogni caso abbandonare generi avariati o rifiuti organici che devono essere opportunamente raccolti in apposito contenitore.

## ART. 12 – DANNI A TERZI

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati dai soggetti partecipanti al mercato a persone o a cose, nonché per eventuali inadempienze degli obblighi fiscali da parte dei partecipanti.

## ART. 13 – ESCLUSIONE

Saranno esclusi dalla partecipazione del Mercato tutti gli operatori, che pur avendo sottoscritto gli impegni prescritti ai precedenti articoli, non rispettino gli accordi ed il contenuto degli impegni assunti.

## ART. 14 - NORMA FINALE

Il contenuto del presente regolamento potrà in ogni momento essere rivisto, aggiornato e corretto secondo le esigenze e criticità che possano emergere.

# INDICE

ART. 1 – OGGETTO

ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE

ART. 3 – PROGRAMMAZIONE

ART. 4 SOGGETTO GESTORE

ART. 5 – POSTEGGI

ART. 6 – PARTECIPAZIONE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE

ART. 7 – ASSEGNAZIONE DEL POSTEGGIO

ART. 8 – NORME DI COMPORTAMENTO ED USO DEGLI SPAZI

ART. 9 ASSENZE

ART. 10 – ORARI

ART. 11 – DIVIETI PER I PARTECIPANTI

ART. 12 – DANNI A TERZI

ART. 13 – ESCLUSIONE

ART. 14 - NORMA FINALE